

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1216-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE JANNUZZI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

e col Ministro delle Finanze

NELLA SEDUTA DEL 26 MAGGIO 1965

Comunicata alla Presidenza il 6 luglio 1965

Approvazione ed esecuzione dello Scambio di Note tra l'Italia e la Jugoslavia, effettuato in Belgrado il 7 maggio 1962, per l'integrazione dell'articolo 20, paragrafo 2, della Convenzione per la reciproca assistenza giudiziaria in materia civile e amministrativa, conclusa a Roma il 3 dicembre 1960

ONOREVOLI SENATORI. — La Convenzione fra l'Italia e la Jugoslavia per la reciproca assistenza giudiziaria, conclusa a Roma il 3 dicembre 1960 e resa esecutiva con legge 2 agosto 1962, n. 1368, all'articolo 20, paragrafo secondo, elencava gli atti ammessi a valere reciprocamente nei territori dei due Paesi senza legalizzazione, rilasciati rispettivamente dalle Autorità competenti di ciascuna delle Parti contraenti e cioè le copie delle decisioni, ordinanze, sentenze, decreti ed altri atti giudiziari.

Senonchè nel testo della Convenzione suddetta, e precisamente nello stesso articolo 20,

paragrafo secondo, fu omissivo di elencare gli atti stragiudiziali che tuttavia devono esservi compresi secondo gli accordi intervenuti tra le Parti contraenti.

Con lo Scambio di Note che forma oggetto del presente disegno di legge si provvede ad integrare l'elencazione sopra richiamata ovviandosi alla suddetta omissione ed aggiungendovi quindi, così come era intenzione delle Parti, anche gli atti stragiudiziali, che pertanto saranno ammessi senza legalizzazione come mezzi di prova, fino a prova contraria, sui territori rispettivi delle due Parti contraenti.

JANNUZZI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È approvato lo Scambio di Note tra l'Italia e la Jugoslavia per l'integrazione dell'articolo 20, paragrafo 2, della Convenzione per la reciproca assistenza giudiziaria del 3 dicembre 1960, effettuato a Belgrado il 7 maggio 1962.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data allo Scambio di Note di cui al precedente articolo a decorrere dalla sua entrata in vigore.